FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0113/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Monica Coscia - Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Daniela Nardo - Componente
Carlo Purificato - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8549/1338pf25-26/GC/DP/ff del 14 ottobre 2026, depositato il 15 ottobre 2026, nei confronti del sig. Elezaj Entonjo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. 8549/1338pf25-26/GC/DP/ff del 14 ottobre 2026, depositato il 15 ottobre 2026 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, il sig. Elezaj Entonjo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto della F.I.G.C., dall'art. 94 *ter*, comma 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 16 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato in data 4.7.2025, per avere lo stesso adito, senza la prescritta autorizzazione, il Tribunale Ordinario di Sciacca in luogo del competente Collegio Arbitrale, instaurando in data 12.5.2026 nei confronti della società S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio un procedimento monitorio al fine di ottenere il pagamento della somma di € 4.000,00 quale compenso dovuto in virtù del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la predetta società per la stagione sportiva 2025-2026 in data 4.7.2025.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 19.05.2026 dal calciatore Elezaj Entonjo, odierno deferito, per il tramite del suo legale di fiducia, avente ad oggetto l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dalla società SCSD Unitas Sciacca Calcio con la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 per la stagione sportiva 2025/2026.
L'esposto trasmesso dal calciatore alla Procura Federale specificava, tra le altre, le seguenti circostanze: "- *A fronte del totale e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali ed economici da parte della Società, la scrivente ha provveduto a notificare formale atto di diffida e messa in mora a mezzo PEC in data 30.04.2026, rimasto totalmente privo di riscontro; - Per la tutela delle spettanze maturate e non corrisposte, è stato successivamente depositato formale ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale Ordinario di Sciacca – Sezione Lavoro, contrassegnato dal Numero di Ruolo Generale 811/2026 (procedimento assegnato al Giudice Dott. Modica Leonardo), di cui all'avvenuta comunicazione di cancelleria datata 13.05.2026".* Il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Sciacca con R.G. n. 811/2026, veniva allegato come documento n. 5 alla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 19.05.2026.
In data 15.06.2026 la Procura Federale iscriveva nel registro dei procedimenti la notizia d'illecito al n. 1338 pf 25-26 con oggetto "*Accertamenti in merito a condotte avvenute in danno del calciatore Entonjo Elzaj nell'ambito dell'attività sportiva svolta per la S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio".*
In fase di indagini veniva audito, tra gli altri, in data 13.07.2026, il segnalante Elezaj Entonjo a cui l'ufficio faceva presente in apertura di verbale che "*la presente audizione si svolge con riferimento al procedimento n. 1338 pf 2025/26 e che lo stesso viene ascoltato come persona informata dei fatti".* Il calciatore, anche in quella sede, alla domanda " *Ha avanzato istanze di recupero del credito vantato?"* rispondeva "*Sì. Il mio legale di fiducia ha avanzato istanza di recupero credito mediante diffida alla società e successivamente con ricorso al Tribunale Civile. Inoltre, il primo luglio 2026 il mio legale di fiducia ha presentato ricorso al Collegio Arbitrale della FIGC, ancora non definito. Ho atteso il primo luglio per presentare ricorso al Collegio arbitrale perché ho atteso che trascorresse la scadenza del contratto ovvero 30.06.2026".*

Esperita l'attività di indagine, è seguita, in data 02.09.2026 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini nei confronti dei sig.ri Rizzuto Ignazio, Elezaj Entonjo e della società SCSD Unitas Sciacca Calcio.
Il sig. Rizzuto Ignazio e la società SCSD Unitas Sciacca Calcio, all'esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, convenivano con la Procura Federale l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Il calciatore Elezaj Entonjo apprendeva, quindi, con la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini di avere assunto la veste di incolpato e chiedeva di essere audito ai sensi dell'art. 123 CGS. In sede di audizione, il 15.09.2026 e con la memoria del 14.09.2026, il calciatore assistito dal proprio legale, insisteva per l'accoglimento delle istanze di accordo e di accesso alla giustizia riparativa ex art. 42 e ss. del d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia) versate in atti.
In data 15.10.2026 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale ha fissato quindi l'udienza di discussione del 5 novembre 2026.
Con memoria difensiva del 20.10.2026 la difesa del deferito eccepiva " *in via preliminare: nullità radicale ed insanabile dell'avviso di concluse indagini dello 02 settembre 2026 e del successivo deferimento del 15 ottobre 2026 per totale omessa iscrizione del tesserato nel registro degli indagati (art. 119 e 123 CGS FIGC) - inutilizzabilità del verbale del 17 luglio 2026 ex art 2 CGS, grave violazione del diritto di difesa ed intervenuta decadenza dell'azione disciplinare (ex artt. 44, 118, 119 e 123 CGS FIGC) Elezaj è stato deferito senza essere mai incolpato e senza che il suo illecito sia stato annotato nel relativo registro da parte della procura federale".*
Esponeva il deferito che la Procura Federale il 15.06.2026 aveva iscritto la notizia di illecito nell'apposito registro contro lo Sciacca ed in danno di Elezaj, nonostante già nella segnalazione del 19 maggio il calciatore avesse richiamato e prodotto il ricorso per decreto ingiuntivo su cui si fondava il successivo deferimento. Ancora in data 17.07.2026 Elezaj era stato convocato ed escusso nella veste formale di Persona Informata sui Fatti ed anche in quella sede faceva menzione del ricorso al Tribunale civile.
In data 2 settembre 2026 ad Elezaj era stato notificato l'Avviso di Conclusione Indagini dal quale aveva appreso di essere incolpato, senza aver mai ricevuto una formale incolpazione.
La difesa del deferito contestava, quindi, l'improcedibilità del deferimento per violazione del diritto al contraddittorio (art. 126 CGS), del diritto di accesso ai riti alternativi, nonché per difetto assoluto di motivazione e lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost. ed artt. 44 e ss CGS FIGC).
In ogni caso, facendo decorrere l'inizio delle indagini dal 15 giugno 2026, data dell'iscrizione nel registro degli illeciti del procedimento, il termine ordinario e perentorio di 60 giorni per la conclusione delle indagini doveva ritenersi spirato il 14 agosto 2026 e la Comunicazione di Chiusura Indagini, notificata ad Elezaj in data 02.09.2026, era intervenuta ben oltre lo spirare del termine, quando il potere istruttorio e sanzionatorio era irrimediabilmente estinto.

Il dibattimento

All'udienza del 5 novembre 2026 hanno presenziato l'Avv. Alessandro Pietrangeli, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Margherita Mariella Barraco, in difesa del sig. Entonjo Elezaj.
Ha preso la parola l'Avv. Pietrangeli, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, ha contestato la memoria difensiva del deferito ritenendo inapplicabili al caso di specie le eccezioni preliminari. Ha concluso chiedendo irrogarsi al sig. Elezaj Entonjo la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica ed euro 500,00 (cinquecento/OO) di ammenda.
Il Presidente ha chiesto chiarimenti all'Avv. Pietrangeli in merito al mancato riscontro della Procura Federale alle reiterate richieste avanzate dalla difesa del deferito per la definizione di un accordo ex art. 127 CGS, ma l'Avv. Pietrageli ha risposto che la Procura Federale ha avuto con l'interessato mere interlocuzioni verbali.
L'Avv. Barraco, richiamate le suddette richieste, ha insistito per l'accoglimento delle formulate eccezioni preliminari di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento, riportandosi alle tesi difensive argomentate in memoria.

La decisione

Come evidenziato in precedenza, il procedimento origina dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 19.05.2026 dal calciatore Elezaj Entonjo, odierno deferito.
Con riferimento alle articolate difese del sig. Elezaj, il Collegio rileva quanto segue. Risulta *per tabulas* che in data 15.06.2026 la Procura Federale ha provveduto ad iscrivere nel registro dei procedimenti la notizia d'illecito al n. 1338 pf 25-26 con oggetto "*Accertamenti in merito a condotte avvenute in danno del calciatore Entonjo Elzaj nell'ambito dell'attività sportiva svolta per la S.C.S.D. Unitas Sciacca Calcio"* e che, appunto, in veste di persona informata dei fatti Elezaj veniva audito in data 13.07.2026.
Questo sebbene il ricorso introduttivo del procedimento monitorio instaurato da Elezaj dinanzi al Tribunale Ordinario di Sciacca in luogo del competente Collegio Arbitrale, circostanza su cui si fonda la contestazione disciplinare a suo carico, sia stato richiamato ed allegato da Elezaj già al testo della segnalazione del 19.05.2026 e confermato in sede di audizione il 13.07.2026 senza che alcun tipo di addebito ne scaturisse.

Ciò basta ad evidenziare una violazione del diritto di difesa espressamente tutelato dai commi 7 e 8 dell'art. 119 laddove è previsto che *"7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. 8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili"*.
Non vi è dubbio, infatti, che l'odierno deferito ha appreso della contestazione a suo carico solo con la notifica dell'avviso di conclusione indagini notificatagli in data 02.09.2026, tanto da rendere certamente inutilizzabile a suo carico l'audizione del 13.07.2026.
In ogni caso, ferme restando tali circostanze, il Collegio ritiene che la Procura Federale avendo avuto notizia dell'illecito ascritto all'odierno deferito con la segnalazione del 19.05.2026, ai sensi dell'art. 119 comma 3 CGS, era tenuta ad iscriverla nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza federale, infatti, le disposizioni degli artt. 118, 119 e 122 CGS sono state mutuate sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 125 disp. att. c.p.p. e 408 c.p.p. a proposito dell'infondatezza delle notizie di reato, o comunque dell'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio; ne consegue che il meccanismo dei termini di durata delle indagini, unitamente all'iscrizione nell'apposito registro, è stato formulato a garanzia delle persone sottoposte ad indagine, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, sicché il sistema – penale e disciplinare – è strutturato a garanzia della persona una volta individuata ed iscritta nel registro, momento che costituisce la genesi delle relative disposizioni (cfr. 0005/CFA/2026-2027).
La mancata iscrizione nell'apposito registro dell'illecito in questa sede contestato a Elezaj Entonjo da parte della Procura Federale, sia nell'immediatezza della conoscenza dei fatti avvenuta in data 19.05.2026, che successivamente attraverso l'apertura di un procedimento a suo carico, implica una grave violazione delle garanzie poste a difesa dell'incolpato dal sistema normativo federale e determina, ad avviso del Collegio, l'inammissibilità del deferimento.
Alla luce di quanto sopra, il deferimento va dunque dichiarato inammissibile.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Elezaj Entonjo.

IL RELATORE
Gaia Golia

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 16 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai